



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Corpo di Polizia Municipale
1° Settore
Affari Generali e Istituzionali

Repertorio generale n. 882

ORDINANZA n. 56 del 4 aprile 2013

OGGETTO: Imposizione della sosta veicolare a tempo limitato nell'area prospiciente gli accessi al Mercato Coperto di Via Vico degli Aranci per gli operatori mercatali .-

IL SINDACO

CONSIDERATO nell'area adiacente gli accessi al Mercato Coperto, ubicati in Via Vico degli Aranci, i vari operatori mercatali, e loro rifornitori, spesso effettuano le operazioni di carico/scarico della merce da porre in vendita, in tempi esageratamente lunghi;

CONSIDERATO che gli Agenti del locale Comando di P. M., spesso devono intervenire per sollecitare il disbrigo di tali operazioni, per evitare il blocco della circolazione veicolare causato dai mezzi in attesa, e dai veicoli in transito;

PRESO ATTO dell'esiguità dei posti adibiti alle operazioni di carico/scarico merci;

RITENUTO quindi necessario regolamentare la sosta veicolare a tempo limitato, nell'area di che trattasi, al fine di snellire i tempi di carico/scarico merci, garantendo agli stessi operatori, pari opportunità di lavoro, evitare intralci alla circolazione veicolare;

UDITO il parere del Comando di Polizia Municipale;

VISTO il vigente Codice della Strada, ed in particolare l'art. 157, ed il relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO il D.L.vo nr. 267/2000;

ORDINA

per quanto in premessa, a far data dalla installazione della necessaria segnaletica orizzontale e verticale, negli stalli di sosta riservati al carico/scarico merci, ubicati in adiacenza agli accessi al mercato coperto, in Via Vico degli Aranci, dalle ore 06:30 alle ore 14:00 dei soli giorni feriali è consentita la sosta veicolare agli operatori mercatali e loro rifornitori per un tempo massimo di 30 minuti.

Manda a dar notizia della presente Ordinanza al pubblico nelle forme di legge e con l'installazione della prescritta segnaletica stradale nel rispetto del Reg.to di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada e s. m. e i.. Avverso il presente provvedimento, chiunque ne abbia interesse, può presentare ricorso: entro sessanta giorni dalla pubblicazione al T.A.R. Abruzzo nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seg. Della L. 1034/1971 e s. m. e i., o al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in merito all'apposizione della segnaletica ed in relazione alla natura dei segnali apposti, con la procedura di cui all'art. 74 del Reg.to di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada – D.P.R. 495/92 - e s. m. e i.; o entro centoventi giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seg. del D.P.R. 1199/1971. Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

dalla Residenza Comunale, addì 4 aprile 2013

IL SINDACO

Dott. Vincenzo D'OTTAVIO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993